# COMUNE DI CAPRI LEONE

(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

**N.** 177 **del Reg.** **Data** 22/06/2021

# Deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO:** **Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 e Piano Annuale 2021.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno VENTIDUE del mese GIUGNO alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

| | | | PRESENTE | ASSENTE |
|---|---|---|---|---|
| **FILIPPO** | **BORRELLO** | **Sindaco** | ☒ | ☐ |
| **MANCARI** | **RICCARDO** | **Assessore** | ☒ | ☐ |
| **CARCIONE** | **LUCIA** | **Assessore** | ☒ | ☐ |
| **GIACOBBE** | **ALESSANDRO** | **Assessore** | ☐ | ☒ |

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa **Maria Gabriella Crimi** la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il / Sindaco Filippo Borrello assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO** **Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 e Piano Annuale 2021.**

**VISTI:**

-l'art. 39 della legge n. 449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

-l'art. 6 comma 3 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i che dispone: "*...In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*";

-l'art. 6 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i che dispone: "*...Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale...*";

-l'art. 33 comma 1 e 2 del D. Lgs n. 165/2001 in forza del quale: "*Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere...*";

- il D.M. del 17 marzo 2020, attuativo dell'art.33, comma 2, del decreto legge n.34/2019, il quale dispone che, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

**RICHIAMATE**:

- le disposizioni, vigenti a seguito dell'entrata in vigore della L. n 205/2017 (legge di bilancio 2018) in materia di limiti di spesa del personale e di capacità assunzionali, sia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato, degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno che hanno rispettato il pareggio di bilancio con popolazione superiore a 1000 ed inferiori a 5000 abitanti;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014;
- l'art.14 bis della Legge di conversione D.L. 4/2019;
- le delibere di G.M.: n. 53 del 03.03.2020 con oggetto: " *Approvazione Piano triennale del fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020*", n. 73 del 23/03/2020 con oggetto: *Modifica/integrazione delibera di G.M. n. 53 del 01.03.2020 con oggetto ``Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020*" e n. 122 del 29/06/2020 con oggetto: "*Modifica/integrazione delibera di G.M. n. 53 del 03/03/2020 con oggetto "Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020*";

**Dato atto che:**

- nel corso dell'anno 2020 è andato in quiescenza un Istruttore Direttivo Cat. D.
- si è proceduto all'assunzione di un Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D, tramite l'utilizzo di graduatorie vigenti presso altri enti.

**Rilevato che:**

- per l'effetto, la dotazione organica viene rideterminata così come di seguito riportato:

| CATEGORIA | POSTI PREVISTI | | POSTI COPERTI A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO | | POSTI VACANTI A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time |
| D | 3 | 1 (12 h)<br>1 (27 h) | 3 | 1 (12 h)<br>1 (27 h) | / | / |
| C | 3 | 20 (24h) | 3 | 20 (24h) | / | / |
| $B_3$ | 5 | | 5 | | / | / |
| B | 2 | 3 (24h)<br>2 (18h) | 2 | 3 (24h)<br>2 (18h) | / | / |
| A | 1 | 5 (24h) | 1 | 5 (24h) | / | / |
| TOTALI | 14 | 32 | 14 | 32 | | / |

**Richiamata** l'attestazione dell'ufficio finanziario, rispettivamente prot. n. 5393 del 29.04.2021 che si allega (all. 1) dalla quale si evince che :

- il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è dato dalla media della spesa di personale sostenuta dall'Ente nel triennio 2011 / 2013 che per il comune di Capri Leone è pari ad € **1.821.326,58**;

- per l'anno 2020 la spesa del personale è stata pari ad € 1.294.850,32, inferiore alla media di cui al punto precedente;

- la spesa di lavoro flessibile, nell'anno 2020 è stata pari ad € 39.564,50 e, pertanto inferiore al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009, pari ad € 569.532,80 e non si prevede di superarlo per l'anno 2021;

**Dato atto che**

- il costo della dotazione organica per come rimodulata è pari ad €. 1.078.070,33 e non supera il limite di cui al punto precedente;

- nell'anno 2020 sono intervenute le cessazioni come di seguito:

**Cessazione 2020**

| CAT. | Personale cessato | Data cessazione | Costo spesa annua | Percentuale | Risorsa assunzionale |
|---|---|---|---|---|---|
| D | n. 1 | 31/01/2020 | €. 31.135,56 | 100% | €. 31.135,56 |
| | | TOTALE | €. 31.135,56 | | €. 31.135,56 |

-il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 66014;

-l'ente non versa nella situazione strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. 267/2000 né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;

- questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,,

**Richiamato** l'art. 9 comma 28 del D.Lgs. 78/2010 e dato atto che le limitazioni previste dal - presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii., fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o triennio precedente;

**Accertato che:**

-con deliberazione di G. M. n. 158 del 01/06/2021 si è provveduto alla "Ricognizione delle eccedenze di personale – anno 2021- adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. n. 183 del 12/11/2011"ed è stato accertato che non vi sono eccedenze;

-è stato approvato il Piano delle azioni positive 2021, giusta delibera di Giunta n. 23 del 25/01/2021;

- l'ente si trova in esercizio provvisorio poiché il decreto Legge ;

- il termine per l'approvazione del Rendiconto di gestione 2020 scadrà il 31 luglio 2021.

**Dato atto che**

- il Comune di Capri Leone alla data del 31.12.2020 ha una popolazione pari a n. 4.366 e pertanto rientra nella fascia demografica d) di cui all'art. 3 del DM del 17 Marzo 2020;

-ai sensi dell'art. 4 in combinato disposto con l'art. 2 del DM n. 18 del 17 Marzo 2020, il rapporto, tra la spesa del personale, rilevato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, e le entrate correnti, intese come media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, deve essere pari al 27,20%.

**Richiamati**

-l'attestazione dell'ufficio finanziario prot. n.5393 del 29/04/2021, allegata alla presente, dalla quale si evince che il comune di Capri Leone supera il predetto valore soglia di cui alla tabella n. 3 dell'art 6 del DM n. 18 del 17 Marzo 2020, registrando un rapporto pari al 36,12 % ;

-l'art. 6 del DM n. 18 del 17 Marzo 2020, che dispone che i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate, correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

**Rilevato** che per il triennio 2021-2023 non viene programmata alcuna assunzione;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 165/2001; il D.lgs. 267/2000; il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; la Legge 190/2014; La legge 208/2015 e ss.mm.ii.;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L. R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**PROPONE**

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di dichiarare che** per il triennio 2021-2023 non sono previste assunzioni;
3. **Di determinare** la dotazione organica così come di seguito**:**

| CATEGORIA | POSTI PREVISTI | | POSTI COPERTI A TEMPO INDETERMINATO/DETE MINATO | | POSTI VACANTI A TEMPO INDETERMINATO/D ETERMINATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time |
| D | 3 | 1 (12 h)<br>1 (27 h) | 3 | 1 (12 h)<br>1 (27 h) | / | / |
| C | 3 | 20 (24h) | 3 | 20 (24h) | / | / |
| $B_3$ | 5 | | 5 | | / | / |
| B | 2 | 3 (24h)<br>2 (18h) | 2 | 3 (24h)<br>2 (18h) | / | / |
| A | 1 | 5 (24h) | 1 | 5 (24h) | / | / |
| TOTALI | 14 | 32 | 14 | 32 | / | / |

4. **Di dare atto** che

   - il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è dato dalla media della spesa di personale sostenuta dall'Ente nel triennio 2011 / 2013 che per il comune di Capri Leone è pari ad € **1.821.326,58**;

   - il costo della dotazione organica di cui sopra è pari ad €. **1.078.070,33 e** non supera il limite di cui al punto precedente;

   -questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   - per l'anno 2009 la spesa del lavoro flessibile è stata pari ad € 569.532,80 ed il predetto limite non è stato superato nell'anno 2020 e non si prevede di superarlo per l'anno 2021, come meglio specificato nel parere del responsabile dell'Ufficio Finanziario in calce alla presente;

5. **Di prendere atto**
   - di quanto disposto dal DM del 17 Marzo 2020 e che pertanto per le assunzioni a tempo indeterminato che dovessero essere avviate successivamente dall'ente si applicheranno le nuove regole in materia di capacità assunzionali;
   - che questo ente supera il valore soglia di cui all'art. 4 dal DM del 17 marzo 2020, pari al 27,20 %, giusta attestazione dell'ufficio finanziario prot. n. 5393 del 29.04.2021 (allegata alla presente), pertanto, ai sensi dell'art. 6 del DM questo ente deve adottare un graduale percorso di riduzione annuale del suddetto rapporto al fine di raggiungere nell'anno 2025 il valore soglia di cui alla tabella 3 pari al 31,20%;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento:
   - alle OO.SS. e alle RSU.;
   - al sistema di cui all'articolo 60 del D. Lgs n. 165/2001 entro trenta giorni;
7. **Di dare atto** che il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative e normative;
8. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti.

Lì, 10-06-2021

IL PROPONENTE
Il Sindaco
(Filippo Borrello)
Filippo Borrello

COMUNE DI CAPRI LEONE - (CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

**PARERI**

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione ante riportata e presentata dal: *Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana* su proposta del *Sindaco*.

Per quanto riguarda la **regolarità tecnica** si esprime parere "**F A V O R E V O L E**".

Lì, 10/06/2024

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana
(Dott. Simone Vessia)

**UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere **"FAVOREVOLE"**
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;

**Il Responsabile dell'Area Contabile**
Dott.ssa Giuseppina Mangano

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO**

(ART. 153 – COMMA 5 – D. LGS. N. 267/2000)

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5;
Viste le risultanze degli atti contabili;

**SI ATTESTA LA COPERTURA**

Al Capitolo _____ Tit._____Miss. _____ Progr.. _____ MCA _____

Lì, 10/06/2024

Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Mangano

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione sopra riportata;
**VISTI** i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;
**CONSIDERATO** che nulla osta per l'approvazione;
**VISTA** la Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L. R. 48/91;
**RITENUTO** di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;
**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge**

**D E L I B E R A**

**Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.**

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti la Giunta Comunale

**D E L I B E R A**

☑ **Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, L.R. 44/91.**

# COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)

*Area Economico - Finanziaria*

**PROT. 5393** lì, 29 aprile 2021

La sottoscritta, n.q. di Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria dell'Ente, in ordine alla programmazione del fabbisogno 2021-2023:

- Visto il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
- Visto il D.L. n. 34/2019;
- Visto il Decreto 17 marzo 2020;
- Visti gli atti d'Ufficio;

**ATTESTA**

1) Che i parametri calcolati ai sensi del decreto legge 34/2019 e successive disposizioni di attuazione di cui al decreto 17 marzo 2020 n. 18, sono i seguenti:

| Anno | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Entrate Titolo I° | 2.243.699,34 | 1.781.877,68 | 1.450.313,54 |
| Entrate Titolo II° | 1.583.494,53 | 1.419.673,02 | 1.276.474,50 |
| Entrate Titolo III° | 530.453,75 | 456.119,42 | 543.806,90 |
| Entrate Correnti a rendiconto | 4.357.647,62 | 3.657.670,12 | 3.270.594,94 |
| FCDE 2019 | | | 424.512,97 |
| Media Entrate correnti al netto FCDE | | | 3.761.970,89 |
| Macroaggregato redditi lavoro dipendente a rendiconto 2019 | | | 1.358.847,29 |
| Incidenza % | | | 36,12 |

Questo Ente non soddisfa adeguatamente i parametri oggetto d'intesa, in quanto registra un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti superiore al valore soglia di cui all'art. 4 del decreto 17 marzo 2020, n. 18.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.M. questo Ente deve adottare un graduale percorso di riduzione annuale del suddetto rapporto al fine di raggiungere nell'anno 2025 il valore di cui alla tabella 3, pari al 31,20%.

2) Le capacità assunzionali per l'anno 2021 sono le seguenti:

Capacità assunzionali 2021 per cessazioni 2020

| CAT. | PERSONALE CESSATO | DATA CESSAZIONE | COSTO SPESA ANNUA | PERCENTUALE | RISORSA ASSUNZIONALE |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 31/01/2020 | 31.135,56 | 100% | 31.135,56 |
| | | **TOTALE** | **31.135,56** | | 31.135,56 |

2) il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è dato dalla media della spesa di personale sostenuta dall'Ente nel triennio 2011 / 2013 che per il comune di Capri Leone è pari ad **€ 1.821.326,58**;

- il costo della dotazione organica per come rimodulata è pari ad €. 1.078.070,33 e non supera il limite di cui al punto precedente;

3) questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

4) per l'anno 2009 la spesa del lavoro flessibile è stata pari ad € 569.532,80 ed il predetto limite non è stato superato nell'anno 2020 poiché a preconsuntivo la spesa è pari ad €. 39.564,50 (esclusa spesa ex 110 d_lgs- 267/2000 che fuori dal limite) e non si prevede di superarlo per l'anno 2021;

5) il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 66014;

6) l'ente non versa nella situazione strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;

7) l'ente si trova in esercizio provvisorio poiché il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto "Sostegni") pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021 all'art. 30 c. 4 proroga al 30 aprile il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

8) il Rendiconto di Gestione 2019 è stato approvato con delibera di C.C. 22 del 29 dicembre 2020.

Il Responsabile Area Economico - Finanziaria
(D.ssa Giuseppina Mangano)

COMUNE DI CAPRI LEONE ★ AREA RAGIONERIA E FINANZE ★ Prov. Messina

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

| L'ASSESSORE ANZIANO | IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO COMUNALE |
|---|---|---|
| [signature] | [signature] | [signature] |

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.caprileone.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

**L'ADDETTO**

_____

**ATTESTAZIONE**

☐ Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuto.

☐ Capri Leone lì, _____

**Il Segretario Comunale**

_____

**Il Responsabile del Servizio**

_____

| | |
|---|---|
| ☐ Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____del _____.<br><br>**L'Addetto**<br>_____<br><br>**Il Responsabile del Servizio**<br>_____ | **ESECUTIVITÀ**<br><br>La presente deliberazione è divenuta esecutiva:<br><br>☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;<br><br>☐ Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;<br><br>**Capri Leone lì** 22/06/2021<br><br>**Il Segretario Comunale**<br>[signature] |
| È copia conforme all'originale lì_____<br><br>**Il Segretario Comunale**<br>_____ | La presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio<br>_____<br>Lì_____<br><br>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria<br>_____ |

COMUNE DI CAPRI LEONE
17 GIU 2021
Prot. N. 7647

# COMUNE DI CAPRI LEONE

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## *Verbale n. 14/2021*

***Oggetto: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 e Piano Annuale 2021.***

L'anno 2021, il giorno diciassette del mese di giugno,

***17.06.2021***

**l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

composto da

- *Ferdinando Marchese – Revisore Unico;*

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

**Premesso che**

- con e-mail del 15.06.2021 è stata trasmessa la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale - avente ad oggetto: " Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e Piano Annuale 2021";
- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che "*a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, recita: "*ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);*
  b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";
- l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede "*in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133*[1]";
- l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*";

[1] *in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.*

- l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: "le *regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";*
- l'articolo 1, comma 228, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni, recita: "le *amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...*";
- l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, stabilisce " ... *nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2°*";
- il medesimo articolo prevede, altresì, "*il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della*

*spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente*";

- l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: "*in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*";
- l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: "*le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
  - *a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 percento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*
  - *b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;*
- l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

- il medesimo articolo consente, altresì, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015);
- il successivo comma 6 dispone *"i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo"*;
- l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296[2];
- l'articolo 16 del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:
  a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;
  b) esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
  c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti potevano nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base delle previsioni del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96, nel tetto del 75% della spesa delle cessazioni dell'anno 2016, a condizione che il rapporto tra dipendenti e popolazione residente sia compreso entro il tetto previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari dal decreto del Ministro dell'Interno del 10.04.2017. Per il 2018 se queste amministrazioni, oltre al requisito del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione prima ricordato, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate, potranno effettuare assunzioni nel tetto del 90% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

---

[2] *pertanto, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nell'anno 2009.*

- l'articolo 3 della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27, così come modificato dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2016, n. 8, prevede "*norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*";
- con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli "*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*";
- con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella GURI n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte a orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
- il **DM 17/03/2020**, avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", che individua, tra l'altro, i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

**Vista** la proposta di deliberazione di Giunta Municipale, avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e Piano Annuale 2021";

**Vista** la Circolare 13/05/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di attuazione dell'art.33 comma 2 del DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

**Visti** i valori soglia indicati nel citato **DM 17/03/2020**;

**Verificato** che il Comune di Capri Leone appartiene, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato DM alla **fascia demografica d)** dei comuni con popolazione da **3.000 a 4.999 abitanti**, per i quali il **valore soglia di virtuosità** del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al **27,20%**;

**Preso atto** che la spesa del personale di riferimento alla data di approvazione del piano dei fabbisogni si riferisce all'ultimo rendiconto approvato ovvero al Rendiconto per l'anno 2019;

**Verificato** che il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, con riferimento al Rendiconto 2019, e la media delle entrate correnti relativamente agli anni 2017-2018-2019, calcolato secondo la norma

dell'art. 1 comma 1 del citato DM, è pari a **36,12%**, come risulta dagli allegati alla proposta;

**Verificato** che tale percentuale si colloca **al disopra del valore soglia di incidenza della spesa del personale**, individuato ai sensi dell'art. 4 decreto interministeriale 17 marzo 2020 (quantificato per i comuni di fascia di popolazione cui appartiene il Comune di Capri Leone nel **27,20%**, vedi Tabella 1 del citato decreto);

**Constatato**, pertanto, che in base alla suddetta percentuale del **36,12%**, il Comune di Capri Leone rientra in una delle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto citato ossia, **nella fattispecie dei comuni con alta incidenza della spesa di personale**;

**Visto** l'art. 6 del D.M. del 17.03.2020, il quale dispone che nei comuni in cui il rapporto fra la spesa del personale e le entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella tabella 3 (**31,20%**) di cui al D.M. citato, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%;

**richiamato** l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione,** sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...*";

**vista** l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario **allegata alla proposta esaminata**, nella quale viene illustrato l'impatto economico-finanziario della spesa di personale;

**preso atto** che per il triennio 2021-2023 non viene programmata alcuna assunzione;

**richiamata** la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

**Visti**

- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- il Bilancio di Previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- il Rendiconto di gestione esercizio 2019;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
  a) l'articolo 174, che indica al comma 1 "*lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno*;
  b) l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;

**Esaminata**

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

**Acquisiti**

- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147

bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**E s p r i m e**

**parere favorevole** alla proposta, e relativi prospetti allegati, di Deliberazione di Giunta Municipale, avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e Piano Annuale 2021".

**invita l'Ente**

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi del personale al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

***Osserva, Suggerisce e Raccomanda***

- di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- di porre in essere ogni attività utile alla riduzione annuale del rapporto spesa del personale/entrate correnti di cui alla tabella 3 del D.M del 17.03.2020 al fine del conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia;
- al Responsabile dell'Area Economico Finanziario e a quello degli Affari Generali dell'Ente di far rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e del pareggio di bilancio.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

**L'organo di Revisione**

Ferdinando Rag. Marchese